



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 54 DEL 21.10.2009

OGGETTO: Notifica delle malattie infettive e trasmissibili degli animali.

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO l'accordo internazionale del 25 gennaio 1924, con il quale l'Italia aderisce alla creazione dell'*Office international des Epizooties* (OIE), oggi *Organizzazione Mondiale della Sanità Animale*;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- VISTA la Direttiva 82/894/CE e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 6 ottobre 1984;
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;
- VISTA la Decisione n. 2119/98/CE che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica nella Comunità Europea.
- VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- VISTO il Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO il D.A.I.S. n. 42 del 21 novembre 2005 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTA la risoluzione n. XXXI del 27 maggio 2004 dell'O.I.E., che adotta una *Lista unica* delle malattie soggette a notifica da parte degli Stati aderenti;
- VISTA la circolare n. 11494 del 17 giugno 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali sui flussi informativi delle malattie contagiose;
- VISTA la circolare n. 13691 del 24 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali sulla notifica delle malattie animali e sul sistema informativo nazionale;
- CONSIDERATO che i debiti informativi previsti dalle vigenti norme nazionali e comunitarie a carico dei servizi veterinari locali e regionali non possono essere soddisfatti in modo efficiente con la modulistica del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria;



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Decreto n. 54 del 21.10.2009

CONSIDERATO altresì che gli uffici periferici dei servizi veterinari delle ASL non sono ancora uniformemente attrezzati alla gestione completamente informatizzata dei debiti informativi;

RITENUTO pertanto necessario, facendo salvi i vigenti adempimenti, aggiornare e razionalizzare la modulistica e le procedure di notifica delle malattie infettive e contagiose degli animali, in modo armonico con lo sviluppo contemporaneo e la diffusione dei nascenti sistemi informativi informatizzati;

Su parere conforme del Direttore Generale, sentito il Direttore del Servizio Prevenzione

DECRETA

Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente Decreto disciplina le modalità di notifica delle malattie infettive o trasmissibili degli animali all'Autorità sanitaria locale, regionale e nazionale, nel rispetto del Regolamento di Polizia Veterinaria, della Direttiva 82/894/CEE e s.m. e degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2. Nell'ambito del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) *R.P.V.*: il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.
 - b) *Ministero*: il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali.
 - c) *Servizio Prevenzione*: il Servizio Prevenzione dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
 - d) *Istituto Zooprofilattico*: l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
 - e) *Servizi veterinari*: i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali della Sardegna.
 - f) *Forze dell'Ordine*: i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie di Finanza, le Guardie Forestali, la Polizia Municipale dei Comuni.
 - g) *O.I.E.*: l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale.

Articolo 2

Elenco delle malattie notificabili e modulistica di notifica

1. L'elenco delle malattie degli animali notificabili di cui all'art. 1 del R.P.V. è aggiornato ed integrato nella lista unica di cui all'Allegato n. 1 del presente Decreto.
2. La grafica del Modello 1, Sezione "A" e "B" del R.P.V. è aggiornata secondo gli Allegati rispettivamente n. 2 e n. 3 del presente Decreto.
3. La revoca delle misure sanitarie in seguito a sospetto non confermato di malattia è notificata mediante l'Allegato n. 4 del presente Decreto.



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Decreto n. 54 del 21.10.2009

Articolo 3
Modalità di notifica

1. L'obbligo di denuncia di malattia infettiva, a cui sono tenuti ai sensi dell'art. 2 del R.P.V. tutti i veterinari ed i proprietari o detentori pubblici e privati di animali, é considerato soddisfatto anche mediante la presentazione della denuncia medesima al competente Servizio Veterinario.
2. I Servizi veterinari notificano al Ministero, al Servizio Prevenzione ed al Comune competente le malattie di cui all'Allegato I della Direttiva 82/894/CEE e s.m., contrassegnate nell'Allegato 1 del presente Decreto con la sigla "CRM", nel rispetto della seguente tempistica:
 - a) Entro 24 ore: le notifiche di sospetto e di conferma in caso di focolai primari;
 - b) Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva: il sospetto e la conferma dei focolai secondari;
 - c) Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva: la revoca delle misure di restrizione nelle aziende sede di focolaio e la revoca dei sospetti non confermati.
3. I Servizi veterinari notificano al Servizio Prevenzione ed al Comune competente, entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva alla conferma, le malattie notificabili all'OIE e non previste dalla Direttiva 82/894/CE, così come integrate nell'Allegato 1 al presente Decreto e contrassegnate con la sigla "CR".
4. Le malattie di cui al R.P.V., non contemplate dai due commi precedenti e contrassegnate nell'Allegato 1 con la sigla "C", sono notificate solo al competente Comune.
5. Il Servizio Prevenzione provvede, col supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, ad aggregare i dati derivanti dalle notifiche di malattia ricevute dai Servizi veterinari e ad alimentare il flusso dati verso il Ministero, finalizzato a soddisfare il debito informativo nei confronti dell'OIE.
6. La notifica del singolo caso di malattia non si applica all'echinococcosi larvale rilevata alle ispezioni al macello; il flusso dati verso la Regione verrà alimentato con frequenza almeno trimestrale, secondo modalità specificate con apposita circolare del Servizio Prevenzione.
7. Le zoonosi soggette a notifica da parte dei Servizi veterinari ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Locali sono contrassegnate nell'Allegato 1 con la lettera "Z".

Articolo 4
Disposizioni transitorie

1. Entro 90 giorni dall'emanazione del presente Decreto i Servizi veterinari adeguano i registri dei Modelli 1 del R.P.V. alla grafica degli Allegati n. 2 e n. 3.
2. Le notifiche al Ministero e alla Regione delle malattie di cui alla Direttiva 82/894/CE sono adeguate agli Allegati n. 2 e n. 3 del presente Decreto dal momento della sua emanazione.
3. La trasmissione dei modelli n. 29/A del R.P.V. alla Regione resta in vigore fino al mese di dicembre 2009.
4. Il Servizio Prevenzione attua opportune iniziative di informazione e aggiornamento continuo sulla notifica delle malattie e sul sistema di epidemiosorveglianza nei confronti del personale dei Servizi Veterinari, dell'Istituto Zooprofilattico, dei veterinari dipendenti di Enti pubblici e privati e dei veterinari liberi professionisti.



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Decreto n. 54 del 21.10.2009

Articolo 5
Disposizioni finali

1. Lo sviluppo e l'informatizzazione dei sistemi informativi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Istituto Zooprofilattico e dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale deve avvenire in modo compatibile con le finalità e le prescrizioni del presente Decreto.
2. E' fatta salva la possibilità di utilizzo della modulistica di notifica già prevista dalla normativa specifica delle malattie denunciabili, quali le pesti suine e la Blue Tongue, laddove siano contenute le informazioni minime di cui agli allegati n. 2 e n. 3 del presente Decreto, in sostituzione degli stessi.
3. Il Servizio Prevenzione, i Servizi Veterinari, l'Istituto Zooprofilattico, i veterinari liberi professionisti o dipendenti pubblici e privati, i Comuni, le Forze dell'Ordine e gli allevatori, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e far rispettare il presente Decreto, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari,

L'Assessore

Antonio Angelo Liori

S.M. 4/4
S.F. Resp. 4/4
R.P. Resp. 4/3
P.T. Resp. 4/5
D.C. Dir. Serv. IV
F.T. Dir. Gen. Sanità